



COMUNE DI NAPOLI
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 223 del 18/03/2024

Oggetto: Integrazione dell'ordinanza n. 343 del 19/02/2024 che istituisce in via Campegna un dispositivo di circolazione temporaneo per ragioni di tutela della pubblica incolumità

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito nota PG/143653 del 13/02/2024 del Servizio Protezione Civile Turno di Guardia H24 di intervento in via Campegna altezza civ. 62 per la *“presenza di una buca con vuoto sottostante dal quale si evidenzia la presenza di un'ampia caranforatura...dovuta presumibilmente al cedimento di una parete fognaria in via Campegna altezza civ. 62”*, e successiva nota della società ABC, con ordinanza dirigenziale n. 343 del 19/02/2024 si è provveduto ad istituire, sino ad eliminato pericolo, il divieto di transito veicolare in via Campegna, nel tratto compreso tra via Giuseppe Testa e il Deposito Giudiziario della Polizia Locale (escluso);
- con nota PG/242272 del 14/03/2024 la società ABC, con riferimento ai lavori in corso su via Campegna, ha comunicato che per la definitiva sostituzione del manufatto fognario dissestato necessita dell'estensione dell'area attualmente cantierizzata con la chiusura, dal 18/03/2024 al 22/03/2024, anche del tratto di strada su via Campegna civ. 62 (altezza incrocio via Giuseppe Testa), installando tutta la segnaletica di cantiere per la viabilità alternativa transitoria che si rende necessaria.

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di dover adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto;

Letti:

- Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Integrare l'ordinanza dirigenziale n. 343 del 19/02/2024 con l'istituzione, dal 18/03/2024 al 22/03/2024, e comunque fino ad eliminato pericolo, del divieto di transito veicolare in via Campegna dal civ. 62 al Deposito Giudiziario della Polizia Locale (escluso).

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente ordinanza, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di circolazione, compresa la segnaletica indicante i percorsi alternativi; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente dispositivo di circolazione; ripristinare, al termine dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica di cantiere, della segnaletica stradale e della segnaletica indicante i percorsi alternativi; la verifica della tenuta in buono stato manutentivo della segnaletica provvisoria installata, durante tutto il periodo di vigenza del presente dispositivo di circolazione; la verifica dell'avvenuto ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Strade Viabilità e Traffico e al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza, nonché a modificare l'attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare e/o pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.